

Codice A1610B

D.D. 27 maggio 2021, n. 340

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. GAVI (AL) - Intervento: Tinteggiatura completa del prospetto Sud dell'immobile sito in Via Circonvallazione Porta Genova n. 16, catastalmente individuato al foglio 23, mappale 164, subalterni 7 e 8. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 340/A1610B/2021

DEL 27/05/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. GAVI (AL) – Intervento: Tinteggiatura completa del prospetto Sud dell'immobile sito in Via Circonvallazione Porta Genova n. 16, catastalmente individuato al foglio 23, mappale 164, subalterni 7 e 8. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza dei Signori *omissis* pervenuta dal Comune volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela

paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R.

31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/397/2021A/A1600A

Rif. n. 41513/A1610B del 12/04/2021

51717/A1610B del 04/05/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: GAVI (AL)
Intervento: Tinteggiatura completa del prospetto Sud dell'immobile sito in Via Circonvallazione Porta Genova n. 16, catastalmente individuato al foglio 23, mappale 164, subalterni 7 e 8.
Richiedenti: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Gavi, in data 12 aprile 2021, con nota prot. n. 2837 in data 8 aprile 2021 inerente la pratica edilizia n. 55/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dai richiedenti in data 4 maggio 2021,

considerato che gli interventi in progetto prevedono:

- la tinteggiatura completa del prospetto Sud dell'immobile, con ripristino delle parti di intonaco deteriorate;
- la sostituzione di persiane al primo piano con colore analogo a quelle esistenti;
- la realizzazione di una nuova zoccolatura in pietra e della pavimentazione in autobloccanti del cortile prospiciente il prospetto Sud per una parte di 200 mq. circa;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Gavi (AL) non risulta temporaneamente idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i., agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. 42/2004, con D.M. 1 agosto 1985 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monte Moro sita nel Comune di Gavi*", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B025 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato, inoltre, che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs 42/2004,

rilevato che gli interventi in progetto, dal raffronto della documentazione integrativa e della tavola P2 del Ppr, non paiono ricadere nella delimitazione dell'area protetta regionale denominata "*Riserva naturale del Neirone*" che rientra tra i beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f), del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.; detta delimitazione pare includere solo una minima parte dell'immobile in oggetto non interessata dagli interventi in progetto;

constatato che l'intervento di pavimentazione del cortile, per quanto desumibile dalla rappresentazione fotografica, non comporta tagli o estirpazioni arboree o arbustive e nemmeno altre modifiche all'assetto vegetativo esistente,

rilevato dalla documentazione integrativa che:

- *"l'immobile in esame non è sottoposto a tutela monumentale"* ai sensi della Parte seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- *"L'edificio oggetto di intervento si presume possa essere seicentesco su preesistenze medioevali, ma non ci sono dati storici in grado di comprovarne la veridicità e non ci sono dati di eventuali interventi eseguiti"*;
- *"Si è potuto verificare che esistono almeno tre stratigrafie di tinteggiatura diverse (...)"* e che *"Gli elementi decorativi tutt'ora presenti sono molto danneggiati. Il dipinto in facciata non è più visibile e, quindi, ricostruibile nei suoi elementi (...) sono, invece, ancora leggibili le finte persiane e le balaustre al primo piano con il bugnato angolare a testa di diamante alle estremità"*;
- *"l'intonaco è completamente decoeso dalla struttura muraria sottostante e, quindi, non è possibile prevedere la salvaguardia delle decorazioni esistenti, se non tramite il loro rilievo prima di eseguire i lavori e poi la fedele riproduzione sopra il nuovo intonaco"*;
- *"si allega una soluzione progettuale alternativa, che conservi maggiormente la natura dei decori preesistenti (...)"*;
- i lavori in progetto ricadono tra gli *"interventi rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate"*;
- *"gli altri prospetti dell'edificio non sono stati inclusi nel progetto perché saranno oggetto di ulteriori interventi di riqualificazione edilizia successivi"*;

considerato che le opere, così come proposte, non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- sia ritenuta prevalente la soluzione progettuale più coerente con i caratteri originari dell'edificio e che ponga la massima cura nella fedele riproduzione dei decori preesistenti tenendo conto, al riguardo, che si intendono fatte salve le prescrizioni che potranno essere fornite dalla competente Soprintendenza.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	Stampa - Autorizzazione paesaggistica semplificata.pdf.p7m

2	<i>Relazione Paesaggistica semplificata</i>	Relazione paesaggistica.pdf.p7m
3	<i>Estratti cartografici</i>	1_CARTOGRAFIA.pdf.p7m
4	<i>Documentazione fotografica</i>	visual pose.pdf.p7m
5	<i>Relazione integrativa</i>	lett integ_██████████.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico di progetto integrativo con soluzione alternativa</i>	tav1_rev.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico di progetto integrativo con pavimentazione</i>	tav2_rev.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

